



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

62/2015
Maggio/2/2015 (*)
Napoli 6 Maggio 2015

L’Inps, con la circolare n° 77 del 16 aprile scorso, rende noti i nuovi valori rivalutati dei compensi per il lavoro accessorio relativamente all’anno 2015.

L’INPS, con circolare n. 77 del 16 aprile 2015, ha comunicato **i nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2015 per i compensi del lavoro accessorio**, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare INPS n. 176 del 2013.

Gli importi validi per l’anno 2015 sono rideterminati come segue:

→ **€ 5.060,00 netti, per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare**, pari a € 6.746,00 lordi;

→ **€ 2.020,00 netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti** nel corso di un anno solare, pari a € 2.693,00 lordi.

Il nuovo adeguamento è stato attuato ai sensi della Legge n. 92 del 28/06/2012, modificata dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, che stabilisce la rivalutazione annuale del limite annuo dei compensi economici fissati per il prestatore di lavoro accessorio sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si ricorda che, differenziandosi con la classica *prestazione occasionale*, il *lavoro accessorio* consiste in uno vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, per un periodo di tempo limitato, con potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro/committente che può anche imporre il rispetto di un orario di lavoro. Vengono versati i contributi previdenziali ed assistenziali al lavoratore e non sono previsti adempimenti burocratici tipici dei lavoratori dipendenti come la comunicazione UNILAV, la registrazione del Libro Unico e la consegna della lettera di assunzione.

IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione del lavoratore viene versata tramite il rilascio di buoni (*ergo: voucher*) preventivamente acquistati del valore di 10 euro cadauno, di cui:

- Euro 7,50 costituisce l'importo netto del lavoratore;
- Euro 1,30 sono i contributi versati all'INPS per fini pensionistici;
- Euro 0,70 sono i premi assicurativi INAIL;
- Euro 0,50 è il compenso dovuto al gestore del servizio.

E' possibile acquistare anche buoni del valore di 50 euro, con il compenso netto al lavoratore di euro 37,50.

IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Unico adempimento obbligatorio, una volta acquistati i buoni, è la comunicazione preventiva di inizio dell'attività lavorativa fatta esclusivamente per via telematica sul sito dell'INPS.

La comunicazione può essere effettuata anche il giorno stesso della prestazione lavorativa, purché prima dell'inizio della stessa.

LA RISCOSSIONE

Il lavoratore può riscuotere quanto a lui dovuto, consegnando i buoni in suo possesso ad una delle strutture convenzionate con l'INPS (tabaccherie, uffici postali, sportelli bancari) ricevendone in contanti l'importo netto. I buoni per

lavoro accessorio non formano imponibile fiscale e non influiscono sul computo della soglia annua di euro 2.840,51 per i familiari a carico fiscalmente.

I LIMITI AI COMPENSI 2015

E' possibile utilizzare il sistema dei buoni lavoro a condizione che:

- Il lavoratore, considerando la totalità di quanto percepito da altri committenti, non superi l'importo netto di euro 5.060,00 equivalente a buoni per euro 6.746,00 lordi;
- Se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, il compenso erogato non superi per il 2015 l'importo netto di euro 2.020,00, pari a buoni per euro 2.693,00 lordi;
- Nel settore agricolo, oltre all'importo netto complessivo di euro 5.060,00, la prestazione può essere espletata da pensionati o studenti con meno di 25 anni ovvero indipendentemente dall'età, da lavoratori non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- Il sistema dei voucher non può mai essere applicato per svolgere un lavoro a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione, con la sola ed unica eccezione degli *steward* delle società calcistiche.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT